



CONFINDUSTRIA

Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE  
DEI GIOVANI IMPRENDITORI

Approvato dal Consiglio Nazionale G.I. il 12 novembre 1998  
e ratificato dalla Giunta Confindustria il 14 gennaio 1999

Modificato mediante referendum dal Consiglio Nazionale G.I. il 20 giugno 2001  
e approvato dalla Giunta Confindustria il 12 luglio 2001

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 15 aprile 2004  
e approvato dalla Giunta Confindustria il 29 aprile 2004

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 17 dicembre 2010  
e approvato dalla Giunta Confindustria il 26 gennaio 2011

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 16 dicembre 2011  
ratificato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo Confindustria il 22 febbraio 2012  
e approvato in via definitiva dalla Giunta Confindustria del 22 marzo 2012

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 18 dicembre 2015  
e approvato dal Consiglio Generale Confindustria il 28 gennaio 2016

**Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 17 dicembre 2021  
e approvato dal Consiglio Generale Confindustria il 27 gennaio 2022**

## INDICE

### TITOLO I - COSTITUZIONE, ATTIVITÀ, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1	Costituzione	Pag. 4
Art. 2	Attività	Pag. 4
Art. 3	Codice Etico e dei Valori associativi	Pag. 5

### TITOLO SECONDO - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 4	Composizione e funzionamento	Pag. 6
Art. 5	Convocazione e Presidenza	Pag. 7
Art. 6	Attribuzioni	Pag. 7

### TITOLO TERZO - CONSIGLIO CENTRALE

Art. 7	Composizione	Pag. 8
Art. 8	Convocazione e funzionamento	Pag. 8
Art. 9	Decadenza e sostituzione	Pag. 9
Art. 10	Attribuzioni	Pag. 9

### TITOLO QUARTO - PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSISE GENERALI

Art. 11	Presidente	Pag. 10
Art. 12	Consiglio di Presidenza	Pag. 10
Art. 13	Assise Generali	Pag. 11

### TITOLO QUINTO - SEGRETERIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 14	Segreteria	Pag. 12
Art. 15	Rinvio	Pag. 12

### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo I	Criteri interpretativi dell'art. 1 del regolamento	Pag. 13
Capo II	Norme per l'elezione della Presidenza del Consiglio Centrale da parte dell'Assemblea Nazionale	Pag. 14
Capo III	Norme per l'elezione di 15 membri del Consiglio Centrale da parte dell'Assemblea Nazionale	Pag. 17
Capo IV	Norme per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio Generale confederale da parte del Consiglio Centrale	Pag. 19
Capo V	Applicazione del Codice etico	Pag. 21
Capo VI	Commissione Verifica Poteri	Pag. 22
Norma transitoria		Pag. 24

## **TITOLO PRIMO**

### **COSTITUZIONE, ATTIVITÀ, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

#### **Art. 1 Costituzione**

Nell'ambito di Confindustria sono costituiti l'Assemblea Nazionale – formata dai rappresentanti dei Comitati Regionali e dei Gruppi Giovani regolarmente costituiti e funzionanti rispettivamente presso le Federazioni Regionali e le Associazioni territoriali di Confindustria – e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori Confindustria, la cui composizione è disciplinata dai successivi articoli 4 e 7 del presente Regolamento.

In conformità agli scopi dei Giovani Imprenditori Confindustria, la composizione e le attività dei predetti organismi rispondono ad un criterio organizzativo intercategoriale, superando le logiche particolari dei singoli settori in cui operano le imprese. Per l'attuazione degli scopi i Giovani Imprenditori ispirano le loro modalità organizzative e di funzionamento alle logiche ed ai comportamenti propri di una organizzazione di persone.

È comunque facoltà del Presidente invitare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Centrale, in composizione allargata, a titolo permanente e senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi G.I. costituiti da almeno due anni nell'ambito di Federazioni nazionali di settore e/o Associazioni di categoria, aderenti a Confindustria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto confederale.

Qualora ricorrano condizioni che rendano impossibile la riunione in presenza, è ammesso lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Centrale e dell'Assemblea Nazionale in modalità videoconferenza. In tale caso la riunione deve svolgersi esclusivamente mediante mezzi informatici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

#### **Art. 2 Attività**

Nell'ambito degli scopi definiti dallo Statuto confederale, spetta all'Assemblea Nazionale ed al Consiglio Centrale:

- a) promuovere la diffusione della cultura d'impresa come primario fattore di sviluppo della società;
- b) sostenere l'affermazione dei principi della libera iniziativa e del libero mercato e promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
- c) valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico, sociale e civile;
- d) favorire la più ampia partecipazione degli iscritti e delle loro organizzazioni, secondo principi di democrazia, merito e di adeguata rappresentanza, e sviluppare, nel Sistema confederale e verso l'esterno, ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo.

**Art. 3**  
**Codice Etico e dei Valori associativi**

Nel perseguimento delle attività di cui all'articolo precedente, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema della rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

## TITOLO SECONDO

### ASSEMBLEA NAZIONALE

#### Art. 4

#### Composizione e funzionamento

L'Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Gruppi Territoriali e da un Delegato per ogni Gruppo. La carica del Delegato deve coincidere con quella di un Vicepresidente del medesimo Gruppo Territoriale.

Fanno parte dell'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Centrale, ad eccezione dei Vicepresidenti delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1.

I componenti dell'Assemblea Nazionale devono avere responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale. Tale requisito sarà comprovato dal Gruppo Territoriale o dal Comitato Regionale di appartenenza, nonché dalla Commissione Verifica Poteri secondo le modalità indicate dal Capo VI del presente Regolamento.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile. I Presidenti e i Vicepresidenti Delegati dei Gruppi territoriali perdono il diritto di voto fino alla scadenza del proprio mandato, qualora il proprio Gruppo nel corso di un anno solare non sia stato presente ad almeno quattro riunioni del Consiglio Centrale o dell'Assemblea Nazionale. A tal fine un Gruppo Territoriale si considera rappresentato se è presente anche solo uno tra Presidente e Vicepresidente Delegato.

Nelle riunioni in cui si procede alle elezioni di quindici membri del Consiglio Centrale e del Consiglio di Presidenza hanno diritto di voto i Presidenti Regionali, i Presidenti dei Gruppi Territoriali e i Vicepresidenti Delegati da ciascun Gruppo Territoriale.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando sia presente almeno il 40% degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice e con possibilità di verifica del numero legale.

È facoltà del Presidente estendere la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Nazionale in qualità di invitati ad altri Giovani Imprenditori appartenenti ai Gruppi Territoriali in modo da realizzare una partecipazione articolata.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

## **Art. 5 Convocazione e Presidenza**

L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Centrale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo disponga il Presidente del Consiglio Centrale o ne faccia istanza il Consiglio Centrale a maggioranza semplice, o lo richieda almeno 1/4 dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente del Consiglio Centrale tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima della riunione e, nel caso di rinnovo ordinario delle cariche, almeno 90 giorni prima.

La lettera di convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Quando la convocazione avvenga su richiesta del Consiglio Centrale, o di almeno 1/4 dei componenti dell'Assemblea Nazionale, questa viene convocata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente del Consiglio Centrale, tramite posta elettronica inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In ogni caso 1/4 dei componenti può richiedere l'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 6 Attribuzioni**

Spetta all'Assemblea Nazionale:

- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- promuovere la diffusione delle linee strategiche e coordinare le azioni dell'Organizzazione Centrale dei Giovani Imprenditori sul territorio;
- deliberare sugli argomenti ad esso sottoposti dal Consiglio Centrale e/o da suoi componenti;
- approvare le modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente al voto del Consiglio Generale confederale;
- eleggere quindici membri del Consiglio Centrale, secondo le norme riportate nel Capo III del presente Regolamento;
- eleggere il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Centrale, con un'unica votazione, secondo le norme riportate nel Capo II del presente Regolamento.

## **TITOLO TERZO**

### **CONSIGLIO CENTRALE**

#### **Art. 7 Composizione**

Il Consiglio Centrale è composto dal Consiglio di Presidenza, dai quindici membri eletti dall'Assemblea Nazionale, dai Presidenti Regionali o da un Vicepresidente Regionale appositamente delegato. In quest'ultimo caso, il Vicepresidente Regionale delegato resta in carica come componente del Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato in seno al Consiglio Centrale stesso.

I membri del Consiglio Centrale devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo Territoriale o dal Comitato Regionale di appartenenza.

I membri del Consiglio Centrale partecipano alle votazioni ciascuno con un voto non delegabile.

I quindici membri elettivi durano in carica quattro anni, indipendentemente dalla posizione ricoperta nel Gruppo di appartenenza, e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I rappresentanti Regionali, siano essi Presidenti Regionali o Vicepresidenti Regionali delegati, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi. Essi comunque cessano di far parte del Consiglio Centrale al venir meno del loro mandato in seno al Comitato Regionale.

Alle riunioni del Consiglio Centrale partecipano, in qualità di invitati, e qualora non ne facciano parte ad altro titolo, i Rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale.

#### **Art. 8 Convocazione e funzionamento**

Il Consiglio Centrale è convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tramite posta elettronica indirizzata ai membri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo di posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Centrale non è delegabile.



Il Consiglio Centrale si considera regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

### **Art. 9 Decadenza e sostituzione**

I membri del Consiglio Centrale che risultino assenti a quattro riunioni consecutive, a prescindere da eventuali giustificazioni, e comunque quelli che in un anno di mandato del Consiglio stesso non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette decadono e vengono sostituiti.

Nei casi di cui sopra e più in generale in caso di vacanza di seggi, i rappresentanti regionali vengono nuovamente designati dai rispettivi Comitati Regionali e i membri eletti dall'Assemblea Nazionale vengono cooptati in base alla graduatoria risultante dalle ultime elezioni. In mancanza o esaurimento dei non eletti si procederà a nuove elezioni ad integrazione, nel corso della prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio del quale vengono a far parte.

### **Art. 10 Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Centrale:

- attuare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e deliberati dall'Assemblea Nazionale;
- fornire indicazioni per le azioni del Consiglio di Presidenza;
- assumere le decisioni operative per il funzionamento e lo sviluppo dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori; promuovere la presenza dei Giovani Imprenditori nell'ambito associativo e nel contesto sociale; promuovere contatti con similari organismi, sia nazionali che esteri;
- ratificare, a scrutinio segreto, la designazione, su proposta del Presidente, dei rappresentanti dei Giovani Imprenditori negli organi interni e proporre al Consiglio Generale confederale la nomina di rappresentanti negli enti esterni all'Organizzazione. Tali rappresentanti dovranno avere competenza qualificata per le materie trattate dagli organi preposti ed essere in possesso del requisito di responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di appartenenza, secondo le figure previste dall'apposito regolamento confederale;
- eleggere, mediante una votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale, secondo le norme riportate nel Capo IV;
- deliberare sulle proposte ad esso sottoposte da ogni membro del Consiglio Centrale e condivise da almeno un quinto dei presenti.

## **TITOLO QUARTO**

### **PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA, ASSISE GENERALI**

#### **Art. 11 Presidente**

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente e i Vicepresidenti da quest'ultimo proposti, in numero da due a nove.

Il Presidente:

- rappresenta l'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori nei rapporti all'interno e all'esterno di Confindustria;
- assicura le migliori condizioni di ordinato e garantito svolgimento della vita associativa;
- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- convoca e presiede il Consiglio Centrale;
- attribuisce eventuali incarichi ai Vicepresidenti nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione;
- tiene opportunamente informato il Consiglio Centrale della sostenibilità delle attività promosse a livello nazionale.

#### **Art. 12 Consiglio di Presidenza**

Fanno parte del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vicepresidenti. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui al comma 1 dell'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vicepresidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dei Giovani Imprenditori.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente. Il più anziano di essi, secondo l'età, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di sue dimissioni e decadenza. In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente facente funzione procederà al rinnovo di tutte le cariche nazionali (Consiglio di Presidenza, Consiglio Centrale, Commissione Verifica Poteri) quanto prima, e comunque non oltre i 4 mesi.

In caso di ritiro della candidatura, dimissioni o decadenza di un Vicepresidente è facoltà del Presidente proporre al Consiglio centrale un sostituto che viene eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà di questo stesso costituire organi tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma. Attraverso gli organi tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto dei Giovani Imprenditori nella definizione delle linee di conduzione strategica del Movimento. A tal fine, i lavori degli organi tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni, anche con utilizzo di modalità innovative di comunicazione.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai precedenti commi. Sono ammessi inviti esclusivamente alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto per un secondo mandato. I Vicepresidenti sono eletti per due anni e possono essere riconfermati nell'incarico per un ulteriore biennio, su proposta del Presidente. Sono successivamente rieleggibili fino ad ulteriori due bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

Trascorsi i mandati di cui al precedente comma, nessun divieto è fatto loro di concorrere alle altre cariche previste dal presente Regolamento, diverse da quella ricoperta.

In raccordo con i principi organizzativi del Sistema confederale, le cariche di Presidente e di Vicepresidente non sono cumulabili con altre cariche nell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di individuare ed elaborare le linee politiche da proporre al Consiglio Centrale e di rendere operative le decisioni del Consiglio Centrale stesso.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza.

### **Art. 13 Assise Generali**

Al fine di coinvolgere tutti gli iscritti ai Gruppi Giovani Imprenditori nell'attività dell'Organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori, è facoltà del Presidente convocare nel corso del proprio mandato le Assise Generali.

## **TITOLO QUINTO**

### **SEGRETERIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO**

#### **Art. 14 Segreteria**

L'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Centrale sono assistiti da una Segreteria Nazionale istituita presso la Confederazione e che si avvale di personale confederale.

#### **Art. 15 Rinvio**

Per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento allo Statuto confederale ed ai regolamenti di esecuzione nonché alla loro prassi di attuazione.

# DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

## CAPO I

### CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

1. Con riferimento alla dizione "*regolarmente costituiti presso le Associazioni Territoriali*" – premesso che presso ogni Associazione Territoriale di Confindustria può essere costituito un solo Gruppo Giovani Imprenditori – si intendono elementi costitutivi del Gruppo G.I. Territoriale tutti i punti seguenti:
  - a) L'esplicita previsione del Gruppo Giovani Imprenditori nello Statuto della Associazione Territoriale;
  - b) uno Statuto o Regolamento del Gruppo recepito dall'Associazione Territoriale;
  - c) la presenza di almeno un delegato del Gruppo nell'organo direttivo ristretto dell'Associazione Territoriale;
  - d) l'autonomia del Gruppo nell'elezione dei propri organi sociali e rappresentativi;
  - e) un elenco degli iscritti al Gruppo;
  - f) una data di costituzione antecedente di almeno sei mesi la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.
  
2. Si intende "*funzionante*" un Gruppo che recepisca tutti i seguenti punti:
  - g) abbia svolto nell'anno solare in corso un'Assemblea dei soci di cui si possa comprovare l'effettivo svolgimento;
  - h) abbia realizzato negli ultimi dodici mesi almeno due iniziative o attività aperte ai soci tendenti a realizzare gli scopi sociali del Gruppo;
  - i) abbia proceduto all'elezione della Presidenza e del Consiglio Direttivo nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi Regolamenti o Statuti e comunque in data non anteriore al mandato precedente;
  - l) in armonia con quanto disposto dallo Statuto confederale proceda, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti e Statuti dei Gruppi, ad una ragionevole rotazione delle cariche e comunque da effettuarsi nell'arco massimo di sei anni.

I Gruppi che per impedimenti non a loro imputabili non posseggano taluni dei requisiti suddetti ne faranno segnalazione motivata alla Commissione Verifica Poteri, i cui compiti sono riportati nel Capo VI, che esaminerà la situazione per le deliberazioni che riterrà opportune.

## CAPO II

### NORME PER L'ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

#### **Art. 1**

Possono essere candidati alla Presidenza Nazionale i Giovani Imprenditori:

- che siano iscritti ad uno o più Gruppi Territoriali da almeno 4 anni o comunque in maniera continuativa da almeno 1 anno al Gruppo Territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che non compiano più di 38 anni nell'anno solare elezione;
- che abbiano ricoperto un mandato di vertice a livello nazionale (Vicepresidente o Direttore di Quale Impresa o componente del Consiglio Centrale o membro del Consiglio Generale) o a livello territoriale (Presidente Regionale o Territoriale, Vicepresidente Regionale o Territoriale, membro del Consiglio Direttivo o del Comitato Regionale);
- che abbiano responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, rientrando nelle figure previste dallo Statuto confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

#### **Art. 2**

Entro l'anno di conclusione del mandato, il Presidente del Consiglio Centrale convoca l'Assemblea Nazionale elettiva - a norma dell'art. 5 del presente Regolamento - sollecitando la presentazione delle candidature alla carica di Presidente. La data di convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere fissata non oltre il mese di novembre.

Ciascun Gruppo Territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati. Tutti i candidati che soddisfano i requisiti richiesti dal precedente articolo devono essere sottoposti al voto del Consiglio Direttivo, che designa a maggioranza semplice il candidato del Gruppo.

Entro centoventi giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva, i Gruppi Territoriali che intendono esprimere una candidatura devono sottoporla al Comitato Regionale di appartenenza.

Ciascun Comitato Regionale può proporre un solo candidato, trasmettendo la propria delibera alla Segreteria Nazionale entro novanta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le selezioni a livello di Gruppo Territoriale e di Comitato Regionale devono rispondere alle norme confederali previste per le delibere concernenti persone, a scrutinio segreto.

### **Art. 3**

Qualora il numero dei candidati espressi dai Comitati Regionali sia superiore a due, il Consiglio Centrale - che deve essere convocato dal Presidente nel mese di settembre presso la sede confederale - procede a elezioni preliminari nelle quali sono sottoposte al voto le candidature pervenute.

Alla riunione del Consiglio Centrale convocata per le elezioni preliminari partecipano, con diritto di voto, anche i Rappresentanti elettivi dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale, di cui al capo IV del presente Regolamento.

Accedono alla elezione da parte dell'Assemblea Nazionale solo i candidati che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti. Nel caso in cui nessuno o un solo candidato abbia raggiunto tale soglia, accedono comunque i primi due candidati più votati.

I candidati alla Presidenza - che accedano o meno all'Assemblea Nazionale elettiva - non possono proporsi o essere proposti quali Vicepresidenti collegati ad altri candidati alla Presidenza.

### **Art. 4**

I candidati alla Presidenza ammessi all'Assemblea Nazionale elettiva presenteranno alla Segreteria Nazionale i nomi dei Vicepresidenti unitamente alle dichiarazioni programmatiche almeno 40 giorni prima della riunione dell'Assemblea

Possono essere proposti per la carica di Vicepresidente i Giovani Imprenditori:

- che non compiano più di 38 anni nell'anno solare di elezione;
- che siano iscritti da almeno tre anni ad uno o più Gruppi Territoriali;
- che abbiano ricoperto un mandato di vertice a livello territoriale (Presidente Regionale o Territoriale, Vicepresidente Regionale o Territoriale, membro del Consiglio Direttivo o del Comitato Regionale)
- che abbiano responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

### **Art. 5**

Le candidature, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, vanno inviate dalla Segreteria Nazionale ai membri dell'Assemblea Nazionale almeno trenta giorni prima della riunione elettiva.

## **Art. 6**

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se nella prima votazione non si raggiunge il quorum richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione.



### CAPO III

## NORME PER L'ELEZIONE DI 15 MEMBRI DEL CONSIGLIO CENTRALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

### **Art. 1**

Possono essere candidati Giovani Imprenditori:

- che non compiano più di 38 anni nell'anno solare elezione;
- che siano iscritti ad uno o più Gruppi territoriali da almeno 4 anni o comunque che siano iscritti in maniera continuativa da almeno 1 anno al Gruppo territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che abbiano responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

### **Art. 2**

Le candidature selezionate dal Comitato Regionale di appartenenza, secondo le norme confederali concernenti delibere su persone, devono essere presentate alla Segreteria dell'Assemblea Nazionale dai Comitati stessi, almeno 40 giorni prima della riunione elettiva.

### **Art. 3**

L'elenco dei candidati va trasmesso dalla Segreteria Nazionale a tutti i membri dell'Assemblea Nazionale almeno 30 giorni prima della riunione, unitamente all'elenco dei membri del Consiglio Centrale già designati dai Comitati Regionali.

### **Art. 4**

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni delegato può indicare, su una scheda consegnata in apertura dei lavori, non più di otto dei nomi compresi nell'elenco dei candidati. Risultano eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

### **Art. 5**

Nel caso che le schede contengano più di otto nomi, vengono ritenute nulle.

## **Art. 6**

Se i candidati che hanno riportato voti sono meno di quindici, si procede a nuove votazioni indicando sulla scheda 8 dei nomi contenuti nell'elenco dei candidati, esclusi quelli che hanno riportato voti nella prima votazione.

Risultano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti fino a completare il numero di quindici, compresi i candidati eletti nella prima votazione.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

## CAPO IV

### NORME PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO GENERALE CONFEDERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

#### **Art. 1**

Possono essere candidati Giovani Imprenditori:

- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data dell'elezione;
- che siano iscritti ad uno o più Gruppi territoriali da almeno 4 anni o comunque che siano iscritti in maniera continuativa da almeno un anno al Gruppo territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che abbiano responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

#### **Art. 2**

Le candidature, selezionate dai Comitati Regionali competenti secondo le disposizioni confederali riguardanti le delibere concernenti persone, vanno trasmesse alla Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori almeno 40 giorni prima della data delle elezioni.

#### **Art. 3**

Le candidature vengono inviate dalla Segreteria Nazionale ai membri del Consiglio Centrale 30 giorni prima della riunione in cui sono fissate le elezioni.

#### **Art. 4**

I rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio confederale vengono eletti a scrutinio segreto ogni biennio negli anni dispari. Ciascun elettore non può votare per più dei due terzi dei seggi disponibili.

#### **Art. 5**

Il Consiglio Centrale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, potrà dichiarare decaduti e sostituire i propri rappresentanti nel Consiglio Generale confederale allorché, per ripetute e rilevanti assenze alle riunioni del Consiglio Generale e/o del Consiglio Centrale, risulti disattesa la funzione di collegamento tra i due organi, alla quale è finalizzata la loro elezione in Consiglio Generale.

## **Art. 6**

Nel caso si presenti la necessità di sostituire i rappresentanti, subentreranno ad essi i primi dei non eletti nelle ultime elezioni ed in mancanza o esaurimento degli stessi si procederà a nuove elezioni ad integrazione.

Analogamente si procederà in caso di variazione del numero dei seggi spettanti in Consiglio Generale.

## CAPO V

### APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Fatte salve le norme, le competenze e le procedure riguardanti l'attività del Collegio dei Probiviri confederale, la Commissione Verifica Poteri dei Giovani Imprenditori dovrà assumere la decisione di deferire al Collegio stesso i casi in cui emergano gravi motivi, tali da rendere incompatibile, a suo avviso, la permanenza nelle cariche stesse.

## CAPO VI

### COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Nell'ambito dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, è istituita una Commissione Verifica Poteri, composta da cinque componenti che siano regolarmente iscritti ad uno o più Gruppi Territoriali, che garantiscano piena affidabilità sul piano etico e morale e che non compiano più di 38 anni nell'anno solare dell'elezione.

La Commissione viene eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Centrale nella prima riunione successiva ad ogni Assemblea Nazionale elettiva, nell'ambito di una rosa di almeno otto nominativi proposti dal Presidente. Essa dura in carica un triennio ed è presieduta dal componente che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

Le eventuali candidature alle cariche di Presidente, Vicepresidente, membro elettivo del Consiglio Centrale e membro del Consiglio Generale confederale sono incompatibili con la carica di componente della Commissione. In tal caso e in caso di dimissioni di uno dei membri, si procede alla cooptazione del primo dei non eletti.

Il funzionamento della Commissione è comunque sempre garantito da un minimo di tre componenti.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri:

- sovrintendere a tutte le procedure elettorali previste dal presente Regolamento, assicurandone il corretto svolgimento nonché le conseguenti operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dei risultati;
- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti nel presente Regolamento. In particolare, per i candidati alla Presidenza Nazionale, ha facoltà, autonomamente o su richiesta ufficiale, di effettuare ulteriori approfondimenti documentali, avvalendosi, qualora necessario, di pareri tecnici esterni a supporto; deve inoltre acquisire il parere sul profilo personale e professionale dei candidati da parte del Collegio dei Probiviri confederale, parere obbligatorio ma non vincolante;
- accertare i requisiti richiamati nel Capo I, sulla base degli elementi forniti dalle Segreterie dei Gruppi Territoriali;
- accertare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Nazionale per i Presidenti Regionali, Presidenti Territoriali e i Vicepresidenti Territoriali Delegati. A tale proposito, in occasione dei rinnovi delle cariche, le Segreterie Regionali e Territoriali sono tenute a fornire, di norma 15 giorni antecedenti l'elezione del Presidente, la documentazione attestante il possesso, da parte dello stesso, di tali requisiti e il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati espresso dai Probiviri locali, di cui la Commissione prende atto. Le Segreterie Territoriali sono altresì tenute a fornire, di norma entro quindici giorni dopo la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'insediamento del Presidente del Gruppo Territoriale, la documentazione attestante l'attribuzione della delega e il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento del Vicepresidente Territoriale delegato a rappresentare il Gruppo all'Assemblea Nazionale.

- controllare, nel rispetto del Codice Etico di Confindustria, le situazioni cui vengono a trovarsi i titolari delle cariche previste nel presente Regolamento, secondo le disposizioni di cui al Capo V.

La Commissione si impegna al pieno rispetto della riservatezza dei dati e della documentazione di cui viene in possesso, nell'adempimento delle funzioni sopra richiamate. Le informazioni di cui i membri vengono in possesso sono utilizzabili esclusivamente nel ruolo di membro della suddetta Commissione, di concerto con il Presidente della Commissione stessa.

## NORMA TRANSITORIA

Le modifiche statutarie concernenti la durata del mandato del Consiglio di Presidenza, dei Membri Elettivi del Consiglio Centrale e della Commissione Verifica Poteri entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Generale confederale, che pertanto terminerà nel mese di novembre 2024.

Con esclusivo riferimento al primo rinnovo degli Organi nazionali (Presidenza, Membri Elettivi del Consiglio Centrale e Commissione Verifica Poteri) successivo all'approvazione del presente Regolamento, le disposizioni riguardanti il limite di età per l'accesso alle cariche nazionali non si applicheranno a coloro che avrebbero potuto concorrere a tali cariche con mandato triennale.

I Comitati Regionali e i Gruppi Territoriali uniformeranno i propri Regolamenti in attuazione della normativa unica dell'organizzazione G.I. che sarà adottata dal Consiglio Centrale entro il mese di maggio 2022.